Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **16 Luglio 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **AUTO CLASS SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/2000.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Vittorio Colombo e Samanta Del Conti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni e reg.le Federico Antonelli;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Domenico Damiano, giusta delega agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la **AUTO CLASS SPA** (d'ora in poi Società) interna al gruppo T.T.Holding SPA, operante nel settore del commercio all'ingrosso di autoveicoli attraverso 10 punti vendita e assistenza diffusi nel territorio della Lombardia e parte del Piemonte , con comunicazione trasmessa in data 25.06.12 (Prot. n.22711), ha richiesto l'espletamento della procedura in epigrafe e, pertanto, questo Ministero, con nota del 06.07.12 (Prot. n. 15014) ha convocato le Parti sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, le Parti sociali si sono confrontate in ordine alla difficile situazione economica vissuta dalla Società, che, come conseguenza indotta dalla nota crisi dei consumi a livello mondiale che ha contagiato gran parte del comparto auto, ha registrato, già a partire dal 2010 un calo del fatturato, confermato in misura crescente durante tutto l'arco del 2011 e nel primo trimestre del 2012 con previsioni di ulteriori perdite alla chiusura del corrente esercizio 2012;
- La Società, a fronte della dichiarata fase di sofferenza, nel tentativo di limitarne i danni e mantenere i livelli occupazionali sta già operando attraverso una serie di interventi (ad es. razionalizzazione delle fonti di approvvigionamento, accentramento delle strutture contabili e amministrative) volti all'ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa e alla ricerca di nuovi mercati nell'ambito di un più ampio piano di riorganizzazione aziendale e di gruppo, nelle more della cui completa attuazione, le Parti hanno concordato di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

VISTO

che la Società in oggetto - inquadrata ai fini Inps nel "Settore commercio" avente all'attualità un organico complessivo di n. 160 dipendenti ai quali applica il CCNL Commercio - ha occupato, nel semestre precedente alla data di avvio della procedura in oggetto, una media superiore a 50 dipendenti.

CONSIDERATI

- **l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009**, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione;
- **l'art. 3 della Legge 28 Giugno 2012 n. 92,** che ha introdotto il comma 3/bis dell'art. 12 L. 223/1991, il quale dispone " *A decorrere dal 1° Gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;.. etc*"

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale** - ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. e del D.M. 31826 del 18.12.2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30.03.09 - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 17.07.2012 e fino al 16.07.2013, con riguardo ad un numero massimo di **n. 159 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai 10 punti vendita di: Corsico (MI) n.**11** lavoratori, Crema (CR) n.**22** lavoratori, Gattico (NO) n.**10** lavoratori, Milano (MI) n. **5** lavoratori, Olgiate Olona (VA) n. **47** lavoratori, Pavia (PV) n. **3** lavoratori, Verbania Trobaso (VB) n. **5** lavoratori, Vercelli (VC) n. **8** lavoratori, Vigevano (PV) n. **21** lavoratori e Novara (NO) n. **27** lavoratori, escludendo l'unico lavoratore con contratto di apprendistato, operante presso l'unita di Vigevano, per il quale la Società intende richiedere in sede locale il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga;
2) I lavoratori nel numero massimo **di 159 unità,** saranno collocati in **Cigs a rotazione,** compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e produttive della società con una riduzione dell'orario di lavoro variabile fino ad un massimo di **zero ore;**
3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, in sede territoriale, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Roma 16.07.2012
Letto, confermato e sottoscritto.

AUTO CLASS SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI